

ITPO XN 135

INIS-MF-6189

DECRETO MINISTERIALE 27 LUGLIO 1966

Modalità relative alla denuncia di detenzione e alla tenuta della contabilità delle materie radioattive ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e determinazione dei valori di quantità totale di radioattività delle materie radioattive ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, modificati, rispettivamente, dagli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704.

(Gazzetta Ufficiale n. 285 del 14 novembre 1966)

INIS copy

MF prepared

**IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO**

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica e l'esecuzione del Trattato istitutivo della Comunità Europea dell'Energia Atomica;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego pacifico dell'energia nucleare;

Vista la legge 11 agosto 1960, n. 933, concernente la istituzione del Comitato nazionale per l'energia nucleare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, sulla sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, concernente modifiche e integrazioni alla citata legge 31 dicembre 1962, n. 1860;

Ritenuta la necessità di stabilire le modalità relative alla denuncia di detenzione e alla tenuta della contabilità delle materie radioattive ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, dianzi indicato;

Ritenuta altresì la necessità di determinare i valori di quantità totale di radioattività o di peso delle materie radioattive ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, modificati, rispettivamente, dagli articoli 1 e 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, numero 1704;

Udito il Comitato nazionale per l'energia nucleare;

Udito il Consiglio interministeriale di coordinamento e consultazione per i problemi relativi alla sicurezza nucleare e alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori, di cui all'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185;

Decreta:

SEZIONE I

Denuncia di detenzione

Articolo 1

I detentori di materie radioattive naturali o artificiali, comunque confezionate, anche se contenute in apparecchi o in altri prodotti, hanno l'obbligo di effettuarne la denuncia nei modi e per le quantità stabiliti con il presente decreto in esecuzione, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704; e dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, numero 185.

Articolo 2

L'obbligo della denuncia, di cui al precedente art. 1, sussiste quando la quantità totale di radioattività delle materie radioattive detenute eccede i seguenti valori:

a) 10 millicurie per uno dei nuclidi di radiotossicità molto elevata, compresi nel gruppo I della tabella allegata al presente decreto. Per le sorgenti sigillate di Radio 226 (Ra^{226}): 300 millicurie;

b) 100 millicurie per uno dei nuclidi di radiotossicità elevata, compresi nel gruppo II della tabella allegata al presente decreto. Per lo Iodio 131 (I^{131}): 300 millicurie;

c) 1 curie per uno dei nuclidi di radiotossicità moderata, compresi nel gruppo III della tabella allegata al presente decreto;

d) 10 curie per uno dei nuclidi di radiotossicità debole, compresi nel gruppo IV della tabella allegata al presente decreto.

L'obbligo della denuncia, di cui al precedente art. 1, non sussiste per le materie radioattive che si aggiungono a reintegro di quelle già denunciate e la cui quantità di radioattività non sia superiore ai valori fissati nel comma precedente. Peraltro, per le materie radioattive in questione rimangono ferme le disposizioni di cui al successivo art. 4, nonché quelle relative all'aggiornamento della denuncia e alla tenuta della contabilità quando si verificano le condizioni all'uopo previste nella Sezione II del presente decreto.

Articolo 3

Ai fini dell'applicazione del presente decreto, i nuclidi radioattivi non compresi nella tabella sopra indicata e la cui radiotossicità sia sconosciuta o controversa debbono essere considerati come aventi radiotossicità molto elevata e appartenenti, quindi, al gruppo I della suddetta tabella.

Articolo 4

In caso di più nuclidi radioattivi aventi uguale radiotossicità ed elencati, pertanto, nel medesimo gruppo della tabella allegata, la quantità totale di radioattività rilevante agli effetti del presente decreto è data dalla somma delle quantità di radioattività di ciascun nuclide,

In caso di più nuclidi radioattivi aventi differente radiotossicità ed elencati, pertanto, in distinti gruppi della tabella allegata, la quantità totale di radioattività rilevante agli effetti del presente decreto si ha quando la somma dei rapporti tra le quantità di radioattività di ciascun nuclide e la quantità limite fissata per ciascuno di essi risulta superiore ad 1.

Articolo 5

La denuncia di detenzione, da farsi ai sensi del presente decreto, deve essere trasmessa, in triplice copia, entro cinque giorni dall'entrata in possesso delle materie radioattive, al Ministero dell'industria e del commercio — Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base.

La denuncia deve contenere le seguenti indicazioni per ciascuna materia radioattiva:

- 1) nome e indirizzo del detentore;
- 2) luogo di detenzione;
- 3) data di entrata in possesso;
- 4) quantità in peso;
- 5) attività in curie;
- 6) composizione e formula chimica;
- 7) stato fisico;
- 8) nome e indirizzo del fornitore;
- 9) nome e indirizzo del vettore che ha effettuato il trasporto.

SEZIONE II

Aggiornamento delle denunce e tenuta della contabilità

Articolo 6

I detentori di materie radioattive naturali o artificiali, comunque confezionate, anche se contenute in apparecchi o in altri prodotti, hanno l'obbligo di aggiornare le denunce di detenzione al 31 dicembre di ciascun anno, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della legge 31 dicembre 1962, n. 1860; e di tenere la contabilità delle suddette materie nei modi e per le quantità stabiliti con il presente decreto in esecuzione dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

Articolo 7

Nel caso di detenzione di « sorgenti sigillate » quali definite dall'art. 5, punto *p*), del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, gli obblighi, di cui al precedente art. 6, sussistono quando la quantità totale di radioattività delle materie radioattive è superiore ai seguenti valori:

- a*) 300 curie per uno dei nuclidi di radiotossicità molto elevata, compresi nel gruppo I della tabella allegata al presente decreto;
- b*) 3000 curie per uno dei nuclidi di radiotossicità elevata, compresi nel gruppo II della tabella allegata al presente decreto;
- c*) 30.000 curie per uno dei nuclidi di radiotossicità moderata, compresi nel gruppo III della tabella allegata al presente decreto;
- d*) 300.000 curie per uno dei nuclidi di radiotossicità debole, compresi nel gruppo IV della tabella allegata al presente decreto.

Articolo 8

Nel caso di detenzione di « sorgenti non sigillate » quali definite dall'art. 5, punto *g*), del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, gli obblighi di cui al precedente art. 6, sussistono quando la quantità totale di radioattività delle materie radioattive è superiore a un tremillesimo dei valori indicati nel precedente art. 7.

Articolo 9

Per ottemperare all'obbligo dell'aggiornamento delle denunce, i detentori di materie radioattive, soggetti alle disposizioni dei precedenti articoli 7 e 8 del presente decreto, debbono presentare, entro il 31 gennaio di ogni anno, nei modi indicati per la denuncia nel precedente art. 5, un riepilogo, in triplice copia, di tutte le materie radioattive detenute nel corso dell'anno precedente. Detto riepilogo deve contenere, per ciascuna sorgente di radioattività, gli estremi della relativa denuncia di detenzione, ove prescritta, nonché le seguenti indicazioni:

1) data di eventuale cessazione della detenzione e valore dell'attività a tale data;

2) valore dell'attività al 31 dicembre dell'anno precedente.

L'aggiornamento della denuncia deve essere effettuato anche se, nel corso dell'anno al quale esso si riferisce, non sono intervenute variazioni; e anche se, nonostante le variazioni intervenute, la quantità totale di radioattività risulti immutata rispetto a quella dell'aggiornamento dell'anno precedente.

Articolo 10

Per ottemperare all'obbligo della tenuta della contabilità, i detentori di materie radioattive soggetti alle disposizioni dei precedenti articoli 7 e 8 del presente decreto, debbono tenere un apposito registro nel quale debbono essere annotati:

A) per la presa in carico:

1) numero progressivo e data dell'operazione;

2) descrizione delle materie, comprendente le seguenti indicazioni: radionuclide, stato fisico, formula chimica, quantità in peso, attività in curie;

3) generalità e indirizzo del fornitore;

4) generalità e indirizzo del vettore che ha effettuato il trasporto;

5) estremi delle comunicazioni concernenti la denuncia e i relativi aggiornamenti annuali.

B) per lo scarico:

1) numero progressivo e data dell'operazione;

2) per consumo (quantità in peso; attività in curie);

3) per trasferimento (quantità in peso; attività in curie; generalità e indirizzo del destinatario; generalità e indirizzo del vettore che ha effettuato il trasporto).

C) per la rimanenza:

quantità in peso; attività in curie.

Ai fini della tenuta della contabilità può essere istituito un unico registro per più materie radioattive o registri separati per ciascuna di esse.

Articolo 11

Le disposizioni contenute nelle sezioni I e II del presente decreto, concernenti la denuncia di detenzione, l'aggiornamento delle denunce e la tenuta della contabilità delle materie radioattive, non si applicano alle materie fissili speciali, alle materie grezze e ai minerali, che formano oggetto di separata disciplina.

SEZIONE III

Impiego

Articolo 12

L'autorizzazione ministeriale per l'impiego di isotopi radioattivi (comunque confezionati, anche se contenuti in apparecchi o in altri prodotti), prescritta dall'art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, modificato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, deve essere chiesta quando la quantità totale di radioattività dei suddetti isotopi radioattivi è superiore ai valori stabiliti con il presente decreto.

Articolo 13

Nel caso di impiego di « sorgenti sigillate » quali definite dall'art. 5, punto p), del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, l'obbligo, di cui al precedente art. 12, sussiste quando la quantità

totale di radioattività delle materie radioattive è superiore ai valori fissati nel precedente art. 7 del presente decreto.

Articolo 14

Nel caso di impiego di « sorgenti non sigillate » quali definite dall'art. 5, lettera *g*), del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, l'obbligo di cui al precedente art. 12 sussiste quando la quantità di radioattività delle materie radioattive è superiore ai valori fissati nel precedente art. 8 del presente decreto.

Articolo 15

Per l'impiego degli isotopi radioattivi valgono le disposizioni contenute nei precedenti articoli 3 e 4 del presente decreto.

SEZIONE IV

Disposizioni comuni

Articolo 16

Nel caso in cui la stessa persona detenga o impieghi materie radioattive in località diverse, gli adempimenti prescritti dal presente decreto debbono essere assolti separatamente per ciascun luogo in cui le suddette materie radioattive sono detenute o impiegate.

Articolo 17

Le disposizioni del presente decreto non si applicano nei confronti dei seguenti nuclidi radioattivi, quali che siano i quantitativi detenuti o impiegati: Neodimio 144 (Nd^{144}), Samario 147 (Sm^{147}), Rubidio 87 (Rb^{87}), Indio 115 (In^{115}), Renio 187 (Re^{187}), nonché Potassio naturale e suoi composti.

Articolo 18

La tabella contenente il raggruppamento dei principali nuclidi radioattivi, allegata al presente decreto, ne forma parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 luglio 1966.

Il Ministro: ANDREOTTI

omissis ()*

(*) La « Tabella di raggruppamento dei principali nuclidi radioattivi in relazione alla radiotossicità » è stata modificata con la Tabella allegata al Decreto Ministeriale 19 luglio 1967, riportata alle pagine seguenti.

